

**26691: Controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio per cambiamento del Codice di Diritto Penale e della Legge sul trattamento dei cadaveri. (Legge controllo interruzione vita su richiesta e assistenza al suicidio)**

**Proposta di legge modificata**

Noi, Beatrice, per grazia di Dio, Regina dei Paesi Bassi, Principessa di Orange-Nassau, ecc. ecc. ecc.

A tutti coloro che ne avranno o udiranno lettura, Salute! Rendiamo noto: che Noi abbiamo preso in considerazione di includere nel Codice di Diritto Penale un criterio di esclusione della pena per il medico che in osservanza dei criteri di accuratezza pratici l'interruzione della vita su richiesta o assista il suicidio e a tale scopo, di fissare per legge una procedura di segnalazione e controllo. Per cui Noi, ascoltato il Consiglio di Stato, con consulto ordinario degli Stati Generali, abbiamo approvato e accordato, al contempo Noi approviamo e accordiamo quanto segue:

**Capitolo 1. Definizioni del concetto**

**Articolo 1**

Nella presente legge si intende con:

- a. i Nostri Ministri: il Ministro di Giustizia e il Ministro per la Salute Pubblica, il Benessere e lo Sport;
- b. assistenza al suicidio: l'assistere intenzionalmente un altro al suicidio o il fornirgli i mezzi come indicato all'art. 294, secondo paragrafo, secondo periodo del Codice di Diritto Penale;
- c. il medico: Il medico che abbia applicato, secondo la segnalazione, l'interruzione della vita su richiesta o abbia prestato assistenza in caso di suicidio;
- d. il consulente: il medico consultato sull'intenzione di un medico di praticare l'interruzione della vita su richiesta o di dare assistenza al suicidio;
- e. gli assistenti : assistenti così come riportato all'art. 446, primo paragrafo, del libro 7 del Codice Civile;
- f. la commissione: una commissione regionale di controllo di cui all'articolo 3
- g. ispettore regionale: ispettore regionale dell'Ispettorato alla Salute appartenente alla Sorveglianza Statale per la Salute Pubblica;

**Capitolo 2. Criteri di accuratezza.**

**Articolo 2**

1. I criteri di accuratezza, di cui all'art.293, secondo paragrafo del Codice di Diritto Penale, comportano che il medico:
  - a. abbia avuto convinzione che si trattava di una richiesta spontanea e ben ponderata del paziente,
  - b. abbia avuto convinzione che per il paziente si trattava di sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento,
  - c. abbia informato il paziente della situazione in cui si trovava e sulle prospettive che ne derivano,
  - d. sia giunto a convinzione, insieme al paziente, che nessun'altra soluzione fosse ragionevole per lo stato in cui costui si trovava,
  - e. abbia chiesto il parere di perlomeno un altro medico indipendente, il quale abbia visitato il paziente e abbia scritto il suo parere sui criteri di accuratezza di cui alle sezioni dalla a fino alla d,
  - f. abbia eseguito scupolosamente, dal punto di vista medico, l'interruzione della vita o dato assistenza al suicidio.
2. Il medico può dare seguito alla richiesta in oggetto, qualora il paziente di 16 anni o maggiore di 16 anni non sia più in grado di manifestare la propria volontà, ma che prima di aver raggiunto quella condizione, sia stato ritenuto capace di valutare ragionevolmente i propri interessi a riguardo, e abbia rilasciato una dichiarazione scritta contenente una richiesta di interruzione della vita,. I criteri di accuratezza, indicati al primo paragrafo, si applicano conformemente.
3. Il medico può dare seguito ad una richiesta del paziente per l'interruzione della vita o per un suicidio assistito, qualora il paziente minorenne abbia un'età compresa tra i 16 e i 18 anni e possa essere ritenuto capace di ragionevole valutazione dei propri interessi a riguardo, dopo che il genitore o i genitori oppure il tutore, che hanno potestà su di lui, siano stati coinvolti nella decisione.

4. Il medico può dare seguito ad una richiesta del paziente per l'interruzione della vita o per un suicidio assistito, qualora il paziente minorenne abbia un'età tra i 12 e i 16 anni e sia ritenuto capace di ragionevole valutazione dei propri interessi a riguardo e qualora il genitore o i genitori oppure i genitori adottivi che hanno potestà su di lui, siano d'accordo con l'interruzione della vita o con il suicidio assistito. Il secondo paragrafo si applica conformemente.

### **Capitolo 3. Commissione Regionale di controllo per interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.**

#### **Paragrafo 1: Istituzione, composizione e nomina.**

##### **Articolo 3**

1. Esistono commissioni regionali per il controllo delle segnalazioni di casi riguardanti interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio di cui all'articolo 293, secondo paragrafo, secondo periodo, del Codice di Diritto Penale.
2. Una commissione è composta da un numero dispari di membri, tra cui in ogni caso, uno esperto di diritto, a cui spetta la presidenza, un medico e un esperto di problemi etici o di applicazione dei diritti. Fanno parte di una commissione i membri supplenti di ognuna delle categorie citate nel periodo precedente.

##### **Articolo 4**

1. Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti, sono nominati dai Nostri Ministri per la durata di 6 anni. Si può essere rieletti una volta sola per la durata di sei anni.
2. Una commissione ha un segretario e uno o più segretari supplenti, tutti esperti di diritto, che sono nominati dai Nostri Ministri. Nelle assemblee della commissione il segretario ha un voto consultivo.
3. Il segretario risponde dell'operato che svolge per la commissione solo davanti alla commissione stessa.

#### **Paragrafo 2. Licenziamento**

##### **Articolo 5**

Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti possono essere licenziati dai Nostri Ministri in qualsiasi momento su propria richiesta.

##### **Articolo 6**

Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti possono essere licenziati dai Nostri Ministri a causa della loro inidoneità o incompetenza o per altre gravi ragioni.

#### **Paragrafo 3: Retribuzione**

Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti ricevono compenso di presenza, come pure un compenso per le spese di viaggio e di permanenza secondo i regolamenti vigenti dello stato, purché non venga elargito un compenso per le medesime spese da altri capitoli della Cassa Statale.

#### **Paragrafo 4: Compiti e competenze**

##### **Articolo 8**

1. La commissione giudica sulla base del rapporto di cui all'articolo 7, secondo paragrafo, della Legge sul trattamento dei cadaveri, se il medico che ha procurato l'interruzione della vita su richiesta o che ha assistito il suicidio, abbia agito secondo i criteri di accuratezza di cui all'articolo 2.
2. La commissione può richiedere che il medico completi il suo rapporto per iscritto o oralmente, qualora ciò sia necessario per una buona valutazione dell'operato del medico.
3. La commissione può prendere informazioni presso il necroscopo comunale, il consulente o gli assistenti coinvolti, qualora ciò sia necessario per una buona valutazione dell'operato del medico.

##### **Articolo 9**

1. La commissione rende noto al medico il proprio parere motivato per iscritto entro 6 settimane dal ricevimento del rapporto di cui all'articolo 8, primo paragrafo.

2. La commissione rende noto il proprio parere al Collegio dei procuratori generali del pubblico ministero e dell'ispettore regionale per l'assistenza sanitaria:
  - a. qualora il medico, secondo il parere della commissione, non abbia operato secondo i criteri di accuratezza di cui all'articolo 2; oppure
  - b. qualora la situazione si presenti come all'articolo 13, ultimo periodo della Legge sul trattamento dei cadaveri. La commissione ne dà comunicazione al medico.
3. Il termine menzionato al primo paragrafo può essere prolungato una sola volta per un massimo di sei settimane. La commissione ne dà comunicazione al medico.
4. La commissione è autorizzata a dare verbalmente al medico ulteriori chiarimenti sul parere espresso. Questa chiarificazione verbale può aver luogo su richiesta della commissione o su richiesta del medico.

#### **Articolo 10**

La commissione è obbligata a fornire al pubblico ministero tutte le informazioni di cui egli necessita:

1. riguardo al giudizio sull'operato del medico nel caso di cui all'articolo 9, secondo paragrafo; oppure
2. riguardo ad una ricerca di indizi.

La commissione dà notizia al medico delle informazioni fornite al pubblico ministero.

#### **Paragrafo 6: Metodo di lavoro**

#### **Articolo 11**

La commissione avrà cura di registrare i casi di interruzione della vita su richiesta o richiesta di assistenza al suicidio che sono stati segnalati per essere sottoposti a giudizio. Relativamente a quanto prima possono essere fissate ulteriori norme tramite disposizione ministeriale dei Nostri Ministri.

#### **Articolo 12**

1. Un giudizio viene espresso in presenza di maggioranza semplice dei voti.
2. Un giudizio può essere espresso dalla commissione soltanto quando tutti i membri della commissione abbiano partecipato alla votazione.

#### **Articolo 13**

I presidenti delle commissioni regionali di controllo si riuniscono per lo meno due volte all'anno sul metodo di lavoro e il funzionamento delle commissioni. Alla riunione vengono invitati un rappresentante del Collegio dei procuratori generali e un rappresentante dell'Ispettorato per la Salute della Vigilanza Statale sulla Salute Pubblica.

#### **Paragrafo 7: Segretezza e diritto di esenzione**

#### **Articolo 14**

I membri ed i supplenti della commissione sono obbligati a tenere segreti i dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che una qualche norma legale non li obblighi a rivelarli o che questa necessità derivi dallo stesso esercizio delle loro funzioni.

#### **Articolo 15**

Un membro della commissione, che abbia posto nella commissione per il trattamento di un caso, esime se stesso e può essere ricusato qualora esistano fatti e circostanze per cui l'imparzialità del suo giudizio possa esserne danneggiata.

#### **Articolo 16**

Un membro, un membro supplente e il segretario della commissione si astengono dal dare un giudizio sull'intenzione di un medico di praticare l'interruzione della vita su richiesta o di dare assistenza al suicidio.

#### **Paragrafo 8: Rapporto**

#### **Articolo 17**

1. Per il primo Aprile le commissioni presentano ai Nostri Ministri un rapporto complessivo dei lavori del precedente anno civile. A questo scopo i Nostri Ministri stabiliranno un modello tramite disposizione ministeriale.

2. Il rapporto dei lavori di cui al primo paragrafo, contiene in ogni caso:
  - a. il numero dei casi segnalati di interruzione della vita su richiesta e assistenza all'omicidio su cui la commissione ha espresso giudizio;
  - b. la natura di questi casi
  - c. i giudizi e le relative considerazioni.

#### **Articolo 18**

I Nostri Ministri relazionano annualmente in occasione della presentazione del bilancio agli Stati generali sul funzionamento delle commissioni a proposito del rapporto dei lavori di cui all'articolo 17, primo paragrafo.

#### **Articolo 19**

1. Su proposta dei Nostri Ministri, insieme a provvedimenti generali di amministrazione, vengono poste norme riguardo alle commissioni, concernenti:
  - a. il loro numero e relativa competenza;
  - b. il loro posto di insediamento.
2. Insieme o in forza di provvedimenti generali di amministrazione i Nostri Ministri possono porre ulteriori norme riguardo alle commissioni, concernenti:
  - a. la loro grandezza e composizione;
  - b. il loro metodo di lavoro e stesura del rapporto.

#### **Capitolo 4. Cambiamenti in altre leggi**

#### **Articolo 20**

Il Codice di Diritto Penale viene modificato come segue.

A

L'articolo 293 viene a recitare:

Articolo 293

1. Chi di proposito mette fine alla vita di un altro su sua esplicita e seria richiesta, viene punito con il carcere fino ad un massimo di dodici anni o con una pena pecuniaria della categoria 5.
2. Il fatto menzionato al primo paragrafo non è punibile, qualora sia stato commesso da un medico che nel caso soddisfi ai criteri di accuratezza di cui all'articolo 2 della Legge per il controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio e ne dia informazione al necroscopo comunale come riportato all'articolo 7, secondo paragrafo, della Legge sul trattamento dei cadaveri.

B

L'articolo 294 viene a recitare:

Articolo 294

1. Chi di proposito incita un altro al suicidio, viene punito, in caso che il suicidio si verifichi, con il carcere per un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria della categoria 4.
2. Chi espressamente assiste un altro nel suicidio o gliene procura i mezzi, viene punito, nel caso che il suicidio si verifichi, con il carcere per un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria di categoria 4. L'articolo 293, secondo paragrafo, si applica conformemente.

C

All'articolo 295 viene aggiunto dopo '293': ,primo paragrafo,.

D

All'articolo 422 viene aggiunto dopo '293': ,primo paragrafo,.

## Articolo 21

La Legge sul trattamento dei cadaveri viene modificata come segue.

A

L'articolo 7 viene a recitare:

1. Colui che effettua l'ispezione rilascia una dichiarazione di morte, qualora egli sia convinto che il decesso è avvenuto a seguito di una causa naturale.
2. Qualora il decesso sia stato la conseguenza di interruzione della vita su richiesta o di assistenza al suicidio di cui all'articolo 293, secondo, e rispettivamente all'articolo 294, secondo paragrafo, secondo periodo del Codice di Diritto Penale, il medico curante non rilascia alcuna dichiarazione di decesso e dà immediatamente comunicazione della causa del decesso tramite modulo al necroscopo comunale o a uno dei necroscopi comunali. Alla comunicazione il medico aggiunge un rapporto circostanziato sull'osservanza dei criteri di accuratezza, di cui all'articolo 2 della Legge controllo interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.
3. Qualora il medico curante, in casi diversi da quelli indicati al secondo paragrafo, sia del parere di non poter passare alla stesura di una dichiarazione di morte, deve immediatamente darne comunicazione tramite modulo al necroscopo comunale o a uno dei necroscopi comunali.

B

L'articolo 9 viene a recitare:

Articolo 9

1. La forma e l'impianto dei modelli della dichiarazione di morte, da rilasciare dal medico curante e dal necroscopo comunale, vengono regolati con misure generali d'amministrazione.
2. La forma e l'impianto dei modelli della comunicazione e del rapporto, di cui all'articolo 7, secondo paragrafo, della comunicazione di cui all'articolo 7, terzo paragrafo e dei moduli di cui all'articolo 10, primo e secondo paragrafo, vengono regolati con misure generali d'amministrazione, su proposta del Nostro Ministro di Giustizia e del Nostro Ministro per la Salute Pubblica, il Benessere e lo Sport.

C

L'articolo 10 viene a recitare:

Articolo 10

1. Qualora il necroscopo comunale ritenga di non poter procedere al rilascio di una dichiarazione di decesso, ne fa immediatamente rapporto mediante un modulo all'ufficiale giudiziario e avverte immediatamente l'ufficiale di stato civile.
2. Invariabilmente al primo paragrafo, qualora si tratti di una comunicazione di cui all'articolo 7, secondo paragrafo, il necroscopo comunale fa rapporto immediato tramite modulo alla commissione di controllo regionale di cui all'articolo 3 della Legge controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.
3. Egli invia il rapporto argomentato di cui all'articolo 7, secondo paragrafo.

D

All'articolo 12 viene aggiunto il periodo seguente:

Qualora il Pubblico Ministero, nei casi di cui all'articolo 7, secondo paragrafo, ritenga di non poter procedere al rilascio di una dichiarazione di nulla osta per sepoltura o cremazione, ne dà immediatamente informazione al necroscopo comunale e alla commissione di controllo di cui all'articolo 3 della Legge controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

E

All'articolo 81, prima sezione, "7, primo paragrafo" diventa: 7, primo e secondo paragrafo,.

## **Articolo 22**

La legge generale di diritto amministrativo viene cambiata come segue.

All'articolo 1:6 alla fine della sezione d, il punto viene sostituito da un punto e virgola e viene aggiunta una quinta sezione, che recita:

e. risoluzione e atti per l'esecuzione della Legge controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

## **Capitolo 6. Clausole finali.**

### **Articolo 23**

La presente legge entra in vigore in un momento da determinare per decreto.

### **Articolo 24**

La presente legge viene citata come: Legge controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

Si raccomanda e si ordina che questa Legge venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che tutti i ministeri, le autorità, i collegi ed i funzionari a cui ciò compete, ne facciano rispettare la corretta applicazione.

Il Ministro di Giustizia

Il Ministro per la Salute Pubblica, il Benessere e lo Sport.